



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 26

6^a COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

379^a seduta: giovedì 30 giugno 2016

Presidenza del presidente Mauro Maria MARINO

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

* PRESIDENTE	Pag. 3,5
VACCIANO (<i>Misto</i>)	4
ZANETTI, <i>vice ministro dell'economia e delle finanze</i>	3
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	6

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Zanetti.

I lavori hanno inizio alle ore 12,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-02167, presentata dal senatore Vacciano e da altri senatori.

ZANETTI, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Con l'interrogazione 3-02167 il senatore Vacciano e altri senatori pongono quesiti in ordine alla decorrenza della prescrizione del diritto dei depositanti alla restituzione delle somme di loro spettanza. In particolare, gli interroganti, nel richiamare i diversi orientamenti giurisprudenziali delineatisi sulla questione, chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze se, ai fini di maggior certezza del diritto, non ritenga di assumere iniziative volte all'interpretazione autentica delle disposizioni in materia di prescrizione, già più volte sottoposte al vaglio della Corte di cassazione. Nello specifico, si fa riferimento a una segnalazione giunta agli interroganti relativa a un contenzioso tra il titolare di un libretto al portatore, aperto il 20 febbraio 1975, e la banca UniCredit. Quest'ultima negherebbe al depositante la possibilità di riscuotere tale credito adducendo motivazioni quali la prescrizione del diritto alla restituzione della cifra affidata oppure della scadenza dei termini di conservazione della documentazione contabile relativa al libretto, il che non consentirebbe di stabilire con certezza la tracciabilità del deposito.

Al riguardo si evidenzia che i due casi citati dagli interroganti sono in effetti tra loro diversi. Quello di specie, oggetto dell'interrogazione parlamentare, riguarda la richiesta, avanzata in data 18 marzo 2008, da parte dell'erede del titolare di un libretto di deposito al portatore vincolato a sei mesi e aperto presso l'UniCredit il 20 febbraio 1975 di movimentare il deposito con versamento sul proprio conto corrente del corrispettivo indicato, convertito in euro e attualizzato. In merito l'arbitro bancario finanziario (ABF) nel 2010, dopo aver esaminato i diversi orientamenti in dottrina e in giurisprudenza in tema di prescrizione del diritto incorporato nei libretti di deposito al portatore, ha concluso di non accogliere il ricorso in quanto il diritto andava considerato prescritto. Ciò in quanto era stato seguito l'orientamento allora prevalente in relazione alla prescrizione del diritto incorporato nei libretti di deposito al portatore, che riteneva che tale diritto venisse considerato prescritto a partire dal momento in cui il diritto

alla restituzione avrebbe potuto essere esercitato dal depositante e perciò a partire dalla stessa costituzione del deposito ovvero successivamente ed eventualmente dall'ultima movimentazione, comportando in tal caso un'interruzione del decorso della prescrizione (Cassazione 21 marzo 1963, n. 689; Cassazione 24 gennaio 1979, n. 535; Cassazione 3 maggio 1999, n. 4389). Inoltre, ad avviso dell'ABF non è possibile applicare la normativa in materia dei cosiddetti conti dormienti, che ha per oggetto rapporti bancari in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione a iniziativa del titolare del rapporto o terzi da questo delegati per il periodo di dieci anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, in quanto il rapporto di cui è titolare la ricorrente si è estinto prima per prescrizione decennale.

L'altro caso, ritenuto analogo, si riferisce a un deposito a risparmio con emissione di un libretto al portatore risolto dall'ABF nel 2012 in senso favorevole al ricorrente seguendo un diverso e opposto orientamento in giurisprudenza con il quale si era stabilito che l'obbligo della banca di procedere alla restituzione sorgerebbe solo a fronte della richiesta avanzata dal titolare del libretto, poiché la funzione del deposito bancario è quella della custodia tipica del deposito, pertanto la prescrizione decennale partirebbe dal momento in cui il depositante richiede il pagamento.

Al riguardo si fa presente che l'ABF è un sistema stragiudiziale di tipo decisorio, regolato da una specifica disciplina di origine legislativa che decide secondo diritto, e quindi secondo anche interpretazioni reiterate dalla corte di legittimità, ma le sue pronunce non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere al giudice.

Riguardo all'opportunità di assumere iniziative di carattere normativo volte all'interpretazione autentica delle disposizioni sottoposte al vaglio della Corte di cassazione si ricorda quanto già sopra affermato, cioè che la materia è disciplinata da norme giuridiche di carattere generale e che nel nostro ordinamento giuridico la Corte di cassazione ha, tra le sue funzioni, anche quella di fornire indirizzi interpretativi uniformi al fine di garantire la certezza del diritto. Ovviamente ciò non esclude che si possa predisporre, anche a opera del legislatore, un disegno di legge che possa regolare la materia nello specifico.

VACCIANO (*Misto*). Ringrazio il Vice Ministro per la sua disponibilità e mi dichiaro parzialmente soddisfatto della risposta.

Nell'interrogazione sono stati citati i due casi portati all'attenzione, però nell'esaminare la questione sono emersi casi simili. Sarebbe pertanto oggettivamente utile fare chiarezza normativa, altrimenti avremo sempre interpretazioni divergenti che portano a risultati totalmente disomogenei per casi non identici ma comunque assimilabili. Ritengo quindi opportuno fare chiarezza, dal momento che la difficoltà è oggettiva e non sono solo quelli citati i casi incriminati.

PRESIDENTE. In relazione all'ultima affermazione del Vice Ministro, mi chiedo se non potremmo cogliere l'invito e avviare in Commissione l'*iter* di un'iniziativa legislativa al fine di tentare di risolvere il problema. Invito quindi a una riflessione in merito.

Ringrazio il Vice Ministro e soprattutto il senatore Vacciano per aver posto la questione.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 13.

ALLEGATO

INTERROGAZIONE

VACCIANO, SIMEONI, MOLINARI, BOTTICI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

con il cambio di strategia che regola i depositi di contante presso intermediari bancari, un tempo molto meno vincolati e più redditizi grazie a generosi tassi di interesse, è noto come siano nati problemi nell'armonizzazione della politica finanziaria odierna e i meno sofisticati accordi già stipulati nei decenni scorsi. È in questo contesto che si pone la segnalazione giunta agli interroganti relativa ad un contenzioso tra il titolare di un libretto al portatore, aperto il 20 febbraio 1965, e la banca UniCredit. Quest'ultima negherebbe al depositante la possibilità di riscuotere tale credito, adducendo motivazioni quali la prescrizione del diritto alla restituzione della cifra affidata, oppure della scadenza dei termini di conservazione della documentazione contabile relativa al libretto, il che non consentirebbe di stabilire con certezza la tracciabilità del deposito;

considerato che:

il depositante è ricorso alla conciliazione offerta sia dall'Ombudsman (giurì finanziario) che dell'ABF (arbitro bancario finanziario), organismi giuridici riconosciuti volti alla risoluzione delle controversie bancarie attraverso l'arbitrato. Con la decisione n. 266 del 22 aprile 2010, il presidente del collegio di Milano dell'ABF non accoglie il ricorso del privato adducendo una motivazione per la quale: «la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme depositate nel deposito bancario inizia a decorrere non già dalla data della richiesta di restituzione e neppure da quella del rifiuto della banca, ma dal giorno in cui il depositante poteva richiedere la restituzione, ossia o dal giorno stesso della costituzione del rapporto ovvero da quello dell'ultima operazione compiuta, se il rapporto si sia sviluppato attraverso accreditamenti e prelevamenti». La paventata prescrizione e il verdetto di non accoglimento del ricorso non sono decisioni autonome del collegio dell'ABF, ma delibere vincolate alla giurisprudenza nazionale della Corte di cassazione, in quanto: «il riferimento al diritto comprende anche il riferimento al diritto giurisprudenziale, ossia alla consuetudine normativa espressa mediante le pronunce reiterate della corte di legittimità. Nell'attuale assetto ordinamentale l'apporto della giurisprudenza, in specie di legittimità nell'espletamento della funzione di »nomofilachia« della Corte di cassazione, assume sempre più rilievo nel sistema delle fonti (Cass., sez. III, 11 maggio 2009, n. 10741). A tali regole di diritto il Collegio è chiamato ad attenersi»;

in seguito, con decisione del 18 aprile 2012, n. 1217, l'ABF conclude l'analisi di un ulteriore caso, molto simile a quello sopra riportato, con un netto cambio di rotta interpretativa chiamato *revirement*, con il quale viene dato ordine di corresponsione sia dell'importo del libretto che degli interessi maturati: «In tale sentenza infatti il collegio giudicante, rimeditata la questione, ha ritenuto di doversi discostare dalle precedenti decisioni della stessa corte (...) Il Collegio può non condividere tutte le ragioni addotte dalla Corte di cassazione per motivare il nuovo orientamento, ma in conformità con le proprie precedenti ragioni del decidere, ritiene di doversi prontamente uniformare a quanto insegnato dalla giurisprudenza di legittimità». In particolare, nella stesura della decisione è stata inserita parte della sentenza della Cassazione civile, sezione I, 20 gennaio 2012, n. 788 che spiega il motivo del *revirement* dell'arbitrato: «Se le parti non hanno previsto un termine di scadenza del contratto, la banca è obbligata alla restituzione a richiesta del depositante. L'obbligazione restitutoria della banca, pertanto, non deriva ipso iure dall'avvenuto deposito delle somme, ma sorge solo a seguito della richiesta in tal senso avanzata dal cliente, il quale ha, per converso, la mera facoltà, e non certo l'obbligo, di esercitare il proprio diritto di credito (alla restituzione). Ne consegue che, in assenza di una manifestazione di volontà della banca di recedere dal rapporto, la prescrizione del diritto di credito del depositante non può iniziare a decorrere prima che questi avanzi la richiesta di restituzione, ponendo in essere quel comportamento che rende il credito esigibile e dal quale sorge il corrispondente obbligo della banca»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di assumere iniziative di carattere normativo volte all'interpretazione autentica delle disposizioni sottoposte al vaglio della Corte di cassazione, affinché sia più semplice per i cittadini far valere i propri diritti nelle sedi che ritengono più opportune.

(3-02167, già 4-02859)

